Prefettura Lecco - Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria - Prot. Uscita N.0059568 del 28/11/2024

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO, NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LECCO, DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA COSTITUITE DA SINGOLE UNITÀ ABITATIVE CON CAPIENZA SINO A 50 POSTI (ART. 1, COMMA 2, LETTERA A DEL CAPITOLATO D'APPALTO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO IN DATA 4 MARZO 2024). BIENNIO 2024-2026.

CIG: B4059B6AF0

VISTA la legge 29 dicembre 1995 n. 563 e il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2 gennaio 1996, il quale, all'art. 3, prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate dagli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, "Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 12 del citato decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno, è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11 del medesimo decreto, al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 marzo 2024, con il quale è stato approvato il nuovo schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza di cui al decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, con i relativi allegati;

VISTO il bando di gara **CIG B25986A2FD** e i relativi allegati, pubblicati dalla Prefettura-U.t.G. di Lecco in conformità al citato DM, che si intendono integralmente richiamati;

RICHIAMATA la presa d'atto dell'aggiudicazione della procedura, prot. n. 51993 del 14 ottobre 2024;

VISTO l'Accordo quadro prot. n. 54834 stipulato in data 29 ottobre 2024 con l'aggiudicatario Associazione Comunità Il Gabbiano ODV C.F. 07124640157, con sede a Pieve Fissiraga (LO) in Loc. Cascina Castagna n. 4;

Tra

la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Lecco (C.F. 92025730133), con sede in Corso Promessi Sposi, n. 36, nella persona del Viceprefetto Vicario *pro tempore* – Dott.ssa Marcella Nicoletti

e

l'ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO ODV (C.F. 07124640157), sede legale in Loc. Cascina Castagna n. 4, Pieve Fissiraga (LO), *pec:* protocollo.gabbianoonlus@pec.it; contabilita.gabbianoonlus@pec.it, nella persona del legale rappresentante Roberto Sardano (C.F. SRDRRT61D17F205O) nato a Milano (MI) il 17 aprile 1961, domiciliato presso la medesima sede;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi per la gestione e il funzionamento di strutture di accoglienza costituite da singole unità abitative, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del capitolato d'appalto, approvato con decreto del Ministro dell'Interno in data 4 marzo 2024;
2. In particolare, la presente convenzione ha per oggetto la disponibilità massima di n. **110** posti di accoglienza nelle strutture di cui all'allegato elenco (all. 1);
3. I servizi oggetto della presente convenzione devono essere eseguiti con l'osservanza di patti, oneri e condizioni previsti:
- dalla presente convenzione, dal capitolato, nonché dal bando e dagli altri atti allo stesso allegati;
- dalle proposte formulate nell'Offerta Tecnica dal Gestore;
- dal "Patto di integrità" quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato;
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disciplinata dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;
4. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e dell'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

Articolo 2
Erogazione di servizi e fornitura di beni

Il Gestore assicura i seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche (allegato 1-bis), che costituiscono parte integrante della presente convenzione:

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il servizio comprende:
1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche

informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici; le informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro; le entrate e le uscite giornaliere; i servizi e i beni erogati; gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;

2. il rilascio allo straniero di un tesserino di riconoscimento con fotografia e dati anagrafici dello straniero e la contestuale tenuta di un registro nominativo cartaceo, in cui sono indicate le presenze giornaliere degli stranieri nei centri. Su tale registro e in corrispondenza del proprio nominativo, lo straniero appone la propria firma autografa. Unitamente alle obbligatorie modalità di registrazione indicate al periodo che precede, l'ente gestore, ha facoltà di adottare apposito e idoneo sistema di rilevazione automatica delle presenze mediante badge personale. L'adozione, in via esclusiva, di quest'ultimo sistema di rilevazione automatica è autorizzata dalla Prefettura previa valutazione circa l'idoneità del sistema stesso ai fini della dimostrazione delle effettive presenze dei migranti nei centri;

3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, appositamente rilasciato dalla Prefettura nei casi previsti dalla legge nonché l'assistenza e accompagnamento, sulla base delle indicazioni della Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;

4. la comunicazione giornaliera alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati. Unitamente alla predetta comunicazione giornaliera, salvo diversa valutazione e autorizzazione della Prefettura, l'ente gestore trasmette quotidianamente il registro firmato delle presenze di cui al precedente n. 2. In ogni caso l'ente gestore si impegna a utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dell'Amministrazione per la comunicazione dei dati di interesse;

5. la comunicazione tempestiva alla Prefettura – almeno con cadenza mensile - secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione relativa alle variazioni dello *status* giuridico dei beneficiari in relazione alla richiesta di protezione internazionale, ai fini dell'adozione di provvedimenti del caso;

6. la comunicazione mensile alla Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione conosciuta dall'ente gestore in ordine alla percezione di redditi di lavoro o di sussidi previdenziali da parte degli stranieri accolti nei centri, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In ogni caso, l'ente gestore comunica mensilmente alla Prefettura anche l'insussistenza delle informazioni di cui al periodo precedente;

7. il registro delle presenze di cui al precedente n. 2 e le comunicazioni di cui ai precedenti n. 4, 5 e 6, sono in ogni caso datate e sottoscritte in calce dal direttore del centro o da un suo delegato ai sensi di legge e devono contenere l'espressa dichiarazione di consapevolezza in ordine alle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni ideologicamente e/o materialmente mendaci nonché in ordine alle ulteriori sanzioni penali e amministrative di cui al d.p.r. n. 445/2000;

8. i servizi finalizzati, anche con modalità informatiche standardizzate, alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25; agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 in materia di elezione di domicilio valevole agli effetti della notifica e della comunicazione dei predetti atti; a ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello

straniero nel centro. L'ente gestore, mettendo a disposizione appositi locali e idonei strumenti tecnici per il collegamento audio-visivo, fornisce, altresì, l'assistenza tecnica ai beneficiari per l'eventuale audizione da remoto davanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché per eventuali colloqui da remoto con altri uffici amministrativi, nei casi previsti dalla legge. Nelle ipotesi previste dal precedente periodo, l'ente gestore adotta ogni cautela necessaria a tutelare la privacy e la libertà di autodeterminazione del beneficiario;

9. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal Gestore e di quelli affidati dalla Prefettura;
10. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;
11. il controllo e la verifica delle utenze elettriche, idriche, di gas e combustibile per riscaldamento;

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA

Il servizio viene erogato in presenza fisica, salvo autorizzazione della Prefettura allo svolgimento da remoto di specifiche attività. Il servizio in ogni caso comprende:

1. il **servizio di mediazione linguistico–culturale**. Nel rispetto delle particolari esigenze del singolo beneficiario, il servizio è assicurato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali, in modo autonomo, oltre che strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti e nel rispetto della diversità di genere.
2. il **servizio di assistenza sociale**. Il servizio, secondo un approccio di tipo multidisciplinare, viene assicurato mediante l'impiego di operatori dotati delle qualifiche professionali indicate nell'allegato C al capitolato e comprende:

a. attività preordinate alla tutela della salute fisica e mentale dei beneficiari, conformemente agli articoli 10, commi 1, e 17 del d.lgs. n. 142/2015 e alle linee guida indicate nel Vademecum sulle vulnerabilità, adottato dal Ministero dell'Interno. In particolare, tali attività, consistono nella costante osservazione delle condizioni psico-fisiche e dei comportamenti del beneficiario, nonché nel costante dialogo con quest'ultimo e sono finalizzate all'emersione e tutela di eventuali situazioni di vulnerabilità e alla valutazione di esigenze di accoglienza particolari in applicazione di quanto disciplinato dall'art. 22 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE. A tal fine, laddove necessario, l'operatore sociale segnala tempestivamente dette situazioni al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 6, il quale, per i propri profili di competenza, provvede alla presa in carico e all'individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati presso strutture sanitarie e/o di supporto psicologico. L'operatore sociale, inoltre, in accordo con il direttore del centro di cui all'articolo 6, segnala alle competenti Autorità e alla rete dei servizi per la salute mentale nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) e/o dell'Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) la sussistenza di ulteriori indicatori delle fattispecie di vulnerabilità cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 142/2015;

b. attività concordate con la Prefettura per la segnalazione dei soggetti aventi diritto ai fini dell'inserimento nel SAI;

c. attività destinate ai minori, consistenti nel supporto all'inserimento scolastico, e nello svolgimento di correlate attività didattiche e ludico/ricreative;

d. attività di diffusione e traduzione, con il costante ausilio del mediatore linguistico-

culturale, delle regole comportamentali vigenti nel centro. Detta attività consiste nella effettiva e costante informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro e sulle condizioni dell'accoglienza, a mezzo di apposito regolamento che viene predisposto previa autorizzazione della Prefettura e consegnato dall'ente gestore agli stranieri. Tale regolamento è tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in inglese, francese e arabo. All'occorrenza e con l'ausilio di apposito mediatore culturale, il medesimo regolamento è tradotto in una lingua diversa da quelle indicate al periodo precedente, che risulti compresa e parlata dai beneficiari;

e. attività ricreative e di formazione per gli adulti, mediante la fruizione di corsi formativi gratuiti (ad es. per l'apprendimento della lingua italiana, per l'educazione civica o per l'apprendimento di arti e mestieri) svolti con l'utilizzo di postazioni informatiche e/o strumenti audiovisivi messi a disposizione dell'ente gestore, oppure svolti in collaborazione con enti, pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni e agenzie internazionali, che abbiano stipulato al riguardo preventivi accordi con il medesimo Gestore o con la Prefettura;

f. attività di supporto nell'accesso alle procedure amministrative e nell'inserimento sociale e territoriale. A tal fine, l'operatore sociale, in conformità all'art. 5 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE, con l'ausilio del mediatore linguistico- culturale, informa i richiedenti asilo di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza, nonché supporta i beneficiari per: *(i)* l'effettiva comprensione delle modalità di svolgimento e dei possibili esiti della domanda di protezione internazionale, delle procedure di rilascio del permesso di soggiorno e di iscrizione anagrafica previste per i richiedenti protezione internazionale; *(ii)* l'effettiva fruizione dei servizi erogati dagli uffici territoriali coinvolti nella definizione dei procedimenti amministrativi volti all'ottenimento dei titoli e dei benefici precedentemente indicati al punto i), correlati alla domanda di protezione internazionale; *(iii) l'*effettivo accesso e connessa fruizione dei servizi pubblici territoriali quali servizi pubblici di trasporto e servizi scolastici, servizi di iscrizione ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e ai Centri per l'impiego (CPI).

Tali attività, a seconda dell'articolazione e dell'organizzazione del centro, sono garantite mediante la diffusione di materiale informativo cartaceo, ivi compresa la Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia, nonché ogni altro documento messo a disposizione dall'Amministrazione e/o audiovisivo e/o multimediale, nonché tramite apposita cartellonistica tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro. In alternativa alle modalità indicate al periodo che precede, l'operatore sociale assicura l'intervento di enti pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni e agenzie internazionali, che abbiano stipulato preventivi accordi con l'ente gestore o con la Prefettura per l'aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e nella fruizione dei servizi pubblici indicati nel presente punto f).

3. il **servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti.**

Il servizio dovrà essere assicurato nel rispetto dei criteri ambientali minimi, mediante fornitura di derrate alimentari con relativi utensili nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche (allegato 1-bis) ovvero mediante la fornitura di buoni spesa di importo pari al costo medio di riferimento indicato per le derrate alimentari nell'allegato B alla presente convenzione, nonché con riferimento alla tracciabilità finanziaria dei medesimi buoni e alla tipologia di beni conseguentemente acquistabili.

4. il **servizio di lavanderia**.

Il servizio comprende la messa a disposizione dei beni di cui alle specifiche tecniche (allegato 1-bis) per il lavaggio di tutti gli indumenti a cura dei migranti ospiti.

5. il **servizio di trasporto**. Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.
Inoltre, su richiesta della Prefettura, è assicurato:
a) il trasporto nei centri di accoglienza di cui all'art. 1 comma 2 degli stranieri giunti, su disposizione dell'Amministrazione, nei luoghi e/o nelle strutture di transito a seguito del trasferimento dai punti di sbarco, dalle strutture di cui agli articoli 10-ter del d.lgs. n. 286/1998 o da altre strutture di cui all'articolo 11 comma 2-bis del d.lgs. n. 142/2015;
b) il trasferimento dei beneficiari, anche mediante accesso al trasporto pubblico, verso i centri del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto- legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
c) il trasporto dai luoghi di sbarco agli hotspot e ai centri di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 142/2015 e dai suddetti centri verso le destinazioni o i punti di smistamento indicati dall'Amministrazione;
d) per i minori è assicurato l'effettivo accesso ai servizi pubblici locali di trasporto scolastico o, in assenza, l'accompagnamento presso le scuole. È assicurato, inoltre, laddove necessario e mediante personale qualificato, l'accompagnamento dei vulnerabili non autosufficienti verso le destinazioni indicate dalla Prefettura.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE

1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.
2. È inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia e alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.
3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, spese connesse allo svolgimento di terapie), nel limite economico complessivo di euro 500,00 all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto e indipendentemente dal relativo turnover, nonché gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:
- effetti letterecci;
- prodotti per l'igiene personale, conformemente ai criteri ambientali minimi richiamati nelle allegate specifiche tecniche;
- kit di primo ingresso (vestiario nuovo, con ricambio al passaggio dalla stagione fredda a quella calda o viceversa, e scheda telefonica);
- *pocket money*, esclusivamente inteso quale importo in denaro, liberamente spendibile dallo straniero e non convertibile in altri beni suscettibili di rivendita, da consegnare in contanti oppure

mediante accredito su carte prepagate e ricaricabili, escluse carte telefoniche o similari. Nell'ambito delle strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del d.lgs. n. 286/1998, è fatta salva la possibilità di sostituire detta erogazione in danaro con beni di consumo di uguale valore economico;

- materiale scolastico e ludico per i minori.

Articolo 3
Preparazione e fornitura di pasti

1. Conformemente a quanto indicato nelle specifiche tecniche (allegato 1-bis), il servizio consiste nella consegna di utensili e materiali per la consumazione dei cibi e di derrate alimentari.
2. Il servizio dovrà essere assicurato nel rispetto dei criteri ambientali minimi, come richiamati nell'ambito delle predette specifiche tecniche. Il servizio consiste nella fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e può essere sostituito dalla consegna di buoni spesa di importo pari al costo medio di riferimento delle derrate alimentari indicato nell'allegato B alla presente convenzione, nonché nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche (allegato 1-bis) con riferimento alla tracciabilità finanziaria dei medesimi buoni e alla tipologia di beni conseguentemente acquistabili.
3. La Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti, al controllo delle autorità sanitarie competenti.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 1 della presente convenzione, i pasti o/e le derrate o/e i buoni spesa sono direttamente distribuiti dall'ente gestore ai migranti, senza possibilità di subappalto.

Articolo 4
Servizio di pulizia e igiene ambientale

1. Il servizio comprende:

a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;
b) pulizia e disinfezione degli uffici;
c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
d) sistemazione dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
e) conferimento dei rifiuti ordinari differenziati al servizio pubblico di raccolta e smaltimento secondo la normativa nazionale e locale di riferimento; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico del Gestore;
f) conferimento dei rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta e smaltimento secondo la normativa nazionale e locale di riferimento;
g) eventuale raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale, nel rispetto delle relative autorizzazioni previste dalla vigente normativa nonché mediante eventuale ausilio di operatori economici in possesso delle medesime autorizzazioni;
h) cura delle aree verdi.

I servizi di cui alle lettere a) e d) sono sostituiti con la fornitura di attrezzature e prodotti sufficienti indicati nelle specifiche tecniche (allegato 1-bis) per l'igiene, le pulizie e per la raccolta dei rifiuti ordinari da effettuarsi a cura dei migranti ospiti. I rimanenti servizi di cui alle lettere b), c), e), f), g) e h) sono espletati a cura dell'ente gestore.

2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nell'allegata **tabella "Frequenze pulizia"**.

Articolo 5
Personale

1. Il Gestore si impegna a comunicare prima, della stipula del contratto, il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, specificando, altresì, la tipologia del personale dipendente, che sarà impiegato nella erogazione dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto. Nel caso di utilizzo di soci volontari da parte di cooperative sociali, fermo restando il rispetto del principio di complementarietà di cui all'art. 2 comma 5 della legge n. 381/1991, il Gestore che riveste la predetta forma di cooperativa, conformemente al citato articolo 2, comma 3 e 4 della legge n. 381/1991, dovrà altresì indicare il piano dei costi vivi non costituenti retribuzione da lavoro dipendente, che saranno presumibilmente sostenuti e documentati in corso di esecuzione dell'affidamento per l'impiego dei medesimi soci volontari.
2. L' ente gestore, al fine di promuovere la stabilità occupazionale e conformemente alle clausole sociali previste nel disciplinare di gara ai sensi degli articoli 57, comma 1, e 102 del d.lgs. n. 36/2023, è tenuto:
- ad applicare il contratto indicato e verificato in sede di gara, conformemente all'articolo 11, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023;
- a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del Gestore uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto;
- a garantire, per tutta la durata del contratto, il possesso da parte del personale impiegato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, quali, ad esempio quelli previsti dall'art. 25 bis del d.p.r. 313/2002, nonché quelli previsti dal CCNL di riferimento.
3. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea e della clausola sociale di cui al precedente comma 2, le tutele economiche e normative applicate ai lavoratori dell'appaltatore e le ulteriori tutele contro il lavoro irregolare sono assicurate in modo equivalente dal subappaltatore per i propri lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni subappaltabili ai sensi dell'art. 16.
4. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere, articolando le relative prestazioni in base al monte orario minimo indicato nella Tabella di cui all'allegato A e assicurando la contemporanea presenza delle unità di personale, laddove indicate nella medesima tabella.
5. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato da fotografia del dipendente in formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.
6. La dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi e il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'allegato A. Nell'ambito della turnazione prevista dal citato allegato A, il servizio dell'operatore notturno potrà essere espletato in pronta reperibilità. Le prestazioni sanitarie del medico sono ordinariamente eseguite in pronta disponibilità, nel rispetto del monte ore giornaliero indicato nelle tabelle di cui all'allegato A, fermo restando quanto previsto riguardo all'intervento a chiamata per la visita di primo ingresso e primo soccorso, nel limite di 4 ore all'anno per migrante e 200 ore all'anno per ciascun centro.
7. In caso di aumento o diminuzione delle presenze nei centri e, indipendentemente dalle relative cause, la dotazione minima di tutto il personale indicato nel medesimo allegato A deve essere incrementata o può essere ridotta dall'ente gestore sia in termini di unità lavorative che in

termini di ore giornaliere e/o settimanali di impiego, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lett. a) della presente convenzione, e nel tempo necessario a garantire la continuità e funzionalità dell'erogazione dei servizi.

8. L'ente gestore, così come i subappaltatori, assicurano l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere. A tal fine l'ente gestore garantisce la frequentazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale impiegato nell'erogazione dei servizi alla persona di cui al precedente art. 2. In particolare, detti corsi formativi e di aggiornamento sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze idonee allo svolgimento dei servizi di cui allo schema di capitolato, tenendo conto delle mansioni che ciascuna figura professionale impiegata dall'ente gestore è tenuta a svolgere per il corretto espletamento dei medesimi servizi in favore dei beneficiari.

9. La Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta all'ente gestore e a eventuali subappaltatori di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Prefettura.

10. Il Gestore riconosce alla Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che, a seguito di verifica, fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l'ente gestore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

Articolo 6
Direttore del centro

1. L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.

2. Il direttore del centro sovraintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dalla presente convenzione all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.

3. Il direttore del centro provvede inoltre:

- all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali, nonché secondo le indicazioni della Prefettura;
- a effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
- a individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Prefettura;
- a verificare l'esatta osservanza, da parte dei migranti ospitati, degli obblighi comportamentali in ordine alla preparazione, in autonomia, dei pasti, all'effettuazione delle pulizie degli ambienti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e d), a cura dei migranti stessi, nonché alla regolare tenuta e conservazione dei beni, prodotti e attrezzature di cui alle specifiche tecniche (allegato 1-bis);
- ad adottare ogni utile iniziativa e disposizione direttiva nei riguardi del personale di cui all'art. 5, al fine di garantire la decorosa e salubre gestione dei centri, nonché la costante vigilanza in

ordine al rispetto da parte dei migranti delle regole di comportamento e pacifica convivenza dei medesimi centri.

Articolo 7
Medico responsabile sanitario del centro

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffusive, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

Articolo 8
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L' ente gestore è tenuto a osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché in materia di rapporto di lavoro in genere.
2. Conformemente all'art. 11, commi 1, 2 e 5 del d.lgs. n. 36/2023 e a quanto altresì previsto dal bando nonché dagli allegati disciplinari di gara, il Gestore e i subappaltatori sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. In ogni caso, il Gestore e i subappaltatori sono tenuti a rispettare gli obblighi del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del d.lgs. n. 36/2023 e alle corrispondenti previsioni contenute negli allegati disciplinari di gara.
3. Fatto salvo il trattamento di miglior favore, il Gestore deve continuare ad applicare i contratti collettivi di cui al precedente comma, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Il Gestore e i subappaltatori garantiscono al proprio personale la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023.
5. È a carico del Gestore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
6. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
7. In caso di utilizzo di soci volontari da parte del Gestore che opera nella qualità e nella forma delle cooperative sociali, restano ferme le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 381/1991.
8. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi

tra il personale messo a disposizione dal Gestore e l'Amministrazione dell'Interno.

Articolo 9
Beni immobili

1. L'ente gestore mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità e abitabilità, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore.
2. Presso il centro sono altresì garantiti gli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, anche in conformità ai criteri e alle modalità stabilite con il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della Salute, di cui all'art. 10, c. 1 del d.lgs. del 18.8.2015, n. 142.
3. In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte del contraente, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura delle circostanze che lo richiedono, il contraente, potrà proporre la sostituzione della struttura per la quale è intervenuta l'aggiudicazione, purché quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. La Prefettura valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente.
4. Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della Prefettura, che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta.
5. Nei precedenti casi l'onere del trasferimento è a carico del Gestore.
6. La Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al Gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.
7. La Prefettura si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e a insindacabile giudizio della Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza degli immobili adibiti a centri e strutture di cui all'art. 1, la Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in mancanza di sostituzione, procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e).

Articolo 10
Determinazione dell'importo della convenzione

1. La Prefettura corrisponderà l'importo di euro 25,15= (venticinque/15), oltre IVA se dovuta, *pro capite pro die* per ciascun ospite assistito. A tale importo si aggiungono, se dovute, le seguenti somme relative a prestazioni aggiuntive oggetto di separata rendicontazione:

A) euro 2,50 *pro die pro capite* per la fornitura del Pocket Money;
B) euro 172,86 per singolo kit di primo ingresso oltre IVA se dovuta;
C) euro 0,17 per singolo pannolino per neonati fino a 36 mesi;
D) euro 5,00 per la fornitura della tessera telefonica *una tantum* all'ingresso (cui si applica un turnover pari a 2 per ogni anno);

E) euro 500,00 annui per farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto e indipendentemente dal relativo turnover;
F) euro 179,85 per il materiale didattico, trasporto scolastico e materiale ludico.
Si aggiungono, inoltre, se dovuti, i costi relativi alle prestazioni lavorative a chiamata dell'operatore notturno e del medico, ordinariamente impiegato in reperibilità, per visite di primo ingresso e primo soccorso e per altri interventi sanitari complementari al SSN, conformemente ai limiti e alle condizioni indicati nel disciplinare di gara.
2. L'importo massimo del presente contratto, è quindi pari a euro **3.100.656,02**, determinato dal prezzo *pro die pro capite* moltiplicato per il numero dei posti 110 e per 730, giorni al quale si aggiungono i costi per le prestazioni aggiuntive oggetto di separata rendicontazione di cui al precedente punto1.
3. Il Gestore prende atto che l'importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.
4. Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture, per la relativa manutenzione straordinaria e ordinaria, nonché per le utenze.
5. In caso di allontanamenti temporanei degli ospiti dalla struttura preventivamente concordati con gli operatori di riferimento, la Prefettura non corrisponderà alcun compenso per il periodo di assenza del migrante, fermo restando comunque il diritto alla conservazione del posto.

Articolo 11
Garanzia definitiva

1. Il Gestore, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha prestato le garanzie definitive sull'importo contrattuale previste dall'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 12
Responsabilità

1. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Lecco sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone e alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
2. L'ente gestore, al riguardo, ha presentato copia conforme della polizza di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in relazione alle attività svolte dall'operatore economico, nonché verso i dipendenti.

Articolo 13
Eventuali modifiche della convenzione

1. La Prefettura, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, si riserva di richiedere all'ente gestore le seguenti variazioni delle prestazioni contrattuali:
A. ferma restando l'applicazione del successivo articolo 15 della presente convenzione, con riferimento agli eventuali casi di sospensione del contratto, un aumento o una diminuzione dei posti di accoglienza e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell'andamento dei flussi migratori, nel limite massimo del 100% dell'importo iniziale dell'affidamento, eventualmente anche mediante l'utilizzo di autonome strutture aggiuntive e nel rispetto dei limiti di capienza derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Di conseguenza l'ente gestore, al fine di garantire le stesse caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto, adegua le risorse del personale e strumentali alle nuove esigenze, rispettando, in proporzione al numero dei posti attivati presso ciascuna struttura, le specifiche tecniche allegate al

capitolato nonché il monte ore minimo dei servizi, giornalieri e settimanali. In relazione al numero complessivo dei posti di accoglienza risultanti all'esito dell'aumento o della diminuzione, il Gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni erogate secondo i seguenti criteri applicativi:

a.1) qualora l'aumento o la diminuzione dei posti **non comporti l'apertura di nuove strutture** di cui all'art. 1 e dette variazioni restino contenute **nei limiti della soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara**, il Gestore avrà diritto a percepire il **corrispettivo** ***pro die pro capite*** **indicato nel medesimo contratto**, all'esito del ribasso offerto;

a.2) qualora l'aumento o la diminuzione dei posti **non comporti l'apertura di nuove strutture** di cui all'art. 1, ma dette variazioni comportino un **mutamento della capienza** del centro oltre la soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, il Gestore avrà diritto, **per tutti gli ospiti accolti,** alla liquidazione del **corrispettivo** ***pro die pro capite*** **previsto dall'allegato B ,** con riferimento alla mutata capienza del centro;

a.3) qualora l'aumento dei posti renda necessaria **l'apertura di nuove e autonome strutture** di cui all'art. 1 e la nuova struttura attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa **nella stessa soglia dimensionale** stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, il Gestore avrà diritto a percepire il **corrispettivo indicato nel medesimo contratto**, all'esito del ribasso offerto;

a.4) qualora l'aumento dei posti renda necessaria **l'apertura di nuove e autonome strutture** di cui all'art. 1, e la nuova strutture attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa in una **soglia dimensionale diversa** da quella stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, il Gestore avrà diritto alla liquidazione del **corrispettivo** ***pro die pro capite*** **previsto dall'allegato B ,** con riferimento alla capacità ricettiva della nuova struttura;

B. la Prefettura si riserva di richiedere, in relazione a tutti posti di accoglienza, compresi quelli derivanti dall'aumento o dalla diminuzione di cui alla precedente lettera a), un incremento di tutti i servizi e forniture, anche in termini di ore del personale, per come previsti dal capitolato, dalle specifiche tecniche e dall'allegato A. Tale incremento può operare unitamente a quelli previsti dalla precedente lettera a) e, salvo i casi previsti dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. n. 36/2023, non può comunque superare il limite economico del 100% dell'importo inziale del contratto;

C. l'erogazione, nel limite del 50% dell'importo iniziale del contratto, dei servizi e forniture previste dalla normativa vigente per far fronte a eventuali, provvisorie esigenze di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultra-sedicenni presso unità abitative o aree appositamente dedicate dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015. Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, l'erogazione di prestazioni aggiuntive entro il citato limite del 50% opera autonomamente e può pertanto cumularsi ai casi di incremento previsti, entro il limite del 100% dell'importo inziale del contratto, dalle lettere A) e B) del presente comma.

2. Il prezzo giornaliero unitario *pro die pro capite* indicato in contratto può essere modificato, in aumento o in diminuzione, al ricorrere di condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo di esecuzione delle prestazioni appaltate nonché sulla base delle seguenti ulteriori condizioni*:*

a) fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) con riferimento al costo del personale, la modifica di prezzi può essere operata tenendo conto della differenza tra gli indici dei costi di esecuzione rilevati dall'Istat al momento del pagamento del corrispettivo e quelli corrispondenti al mese/anno di sottoscrizione del contratto. A tal fine si tiene conto degli Indici Istat di cui all'art. 60 comma 3, lett. b) e comma 4 del d.lgs. n. 36/2023;

b) la modifica del prezzo può essere operata se dal raffronto degli indici indicati alla precedente lettera b) i costi di esecuzione del contratto sottoscritto risultino aumentati o diminuiti in misura superiore al 5% dell'importo complessivo del medesimo contratto;
c) la modifica dei prezzi può operare nella misura massima dell'80% della variazione dei costi;
d) la revisione in aumento deve essere richiesta a cura dell'ente gestore a mezzo *pec*, mentre quella in diminuzione deve essere comunicata dal RUP. L'ente gestore, a corredo della richiesta di revisione dei prezzi, deve produrre la documentazione atta a comprovare l'aumento dei costi di gestione in misura superiore al valore della franchigia anzidetta del 5% (a titolo esemplificativo: quadro economico dell'appalto, nuovi contratti di sub-fornitura e appalto modificativi dei prezzi originariamente convenuti con fornitori e subappaltatori, fatture pagate per l'approvvigionamento di beni e servizi, etc…). La compensazione per i maggiori costi sostenuti non ha effetti retroattivi;
e) sulla richiesta avanzata dall'ente gestore, la Prefettura si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato;
f) in caso di accoglimento della richiesta dell'ente gestore, la Prefettura riconosce la revisione del prezzo con decorrenza dal giorno di presentazione della richiesta medesima, qualora accerti che da quella data era effettivamente maturato l'incremento degli oneri di gestione, alle condizioni indicate nei punti che precedono;
g) con riferimento alla componente di costo medio di riferimento del personale di cui all'allegato A, la revisione del prezzo di aggiudicazione potrà essere operata solo nel caso di variazioni delle tariffe orarie conseguenti a intervenute modifiche del trattamento economico stabilito dal CCNL applicato per l'esecuzione dell'appalto; anche per tale revisione operano le condizioni e i limiti indicati alle lettere a), c) d), e), f), che precedono.
3. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, la Prefettura può procedere a modificare il contratto, anche nei seguenti casi:
a. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023;
b. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023. Tali modifiche sono soggette alle comunicazioni previste dall'art. 120, comma 15 del d.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 5, comma 11, dell'allegato II.14 del predetto decreto legislativo.

Articolo 14
Durata dell'appalto e opzione di rinnovo

1. La durata dell'appalto è di 24 mesi, prorogabili per un periodo non superiore a ulteriori 12 mesi con decorrenza 1° dicembre 2024.
2. In caso di proroga, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto alle medesime condizioni del precedente, fatte salve eventuali modifiche di cui all'art. 13, tenuto conto delle presenze effettive al momento della medesima proroga nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.
3. La Prefettura comunicherà al Gestore la volontà di procedere alla proroga del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Articolo 15
Sospensione degli effetti della convenzione

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto,

previa comunicazione all'aggiudicatario.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione al Gestore del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. Il Gestore provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e, in caso di inadempimento, la Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 21.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 26.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs. n. 36/2023, nonché le ulteriori vigenti norme sulla sospensione degli appalti pubblici di servizi e forniture, in quanto compatibili.

Articolo 16
Subappalto

1. Al fine di assicurare un organico ed efficace controllo della corretta esecuzione dei principali servizi alla persona previsti dal presente capitolato, nonché del rispetto dei sottesi diritti fondamentali facenti capo ai migranti e al personale complessivamente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, il Gestore è tenuto a eseguire in via esclusiva le seguenti prestazioni:
- servizi di gestione amministrativa (art. 2, lett. A);
- servizi di assistenza generica alla persona (art. 2, lett. B), a esclusione dei servizi di trasporto e accompagnamento di cui all'art. 2, lett. B), n. 7, punti 4 e 5;
- servizio di consegna ai migranti di derrate alimentari o di buoni spesa.

2. Per l'esecuzione delle prestazioni subappaltabili di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023, nonché le ulteriori, vigenti norme in materia di subappalto di servizi e forniture, in quanto compatibili.

Articolo 17
Obblighi del Gestore nell'esecuzione del contratto

1. L'ente gestore e gli aggiudicatari dei servizi prestazionali si impegnano a eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica, ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'ente gestore, gli aggiudicatari e il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Il Gestore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso Gestore, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'Interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione

dell'appalto. A tale ultimo fine, il Gestore e il proprio personale, nell'esecuzione delle prestazioni affidate, sono costantemente obbligati a vigilare e adottare ogni utile iniziativa affinché i migranti ospitati nei centri e nelle strutture di cui al presente schema di capitolato, rispettino i relativi obblighi di comportamento, così come espressamente indicati nel regolamento di cui all'art. 2, lett. B), n. 2d.

4. A pena di risoluzione del contratto, il Gestore e il proprio personale, per le conseguenti determinazioni di competenza, comunicano alla Prefettura e ai locali Uffici di pubblica sicurezza, ogni condotta, nonché ogni ulteriore fatto di natura dolosa e/o colposa commesso con violenza sulle persone e/o sulle cose presenti nei centri e nelle strutture di cui al comma 1. Detta comunicazione deve essere effettuata nell'immediatezza dei fatti, mediante relazione scritta, corredata dalla possibile documentazione di supporto, anche video-fotografica; contestualmente, sempre a pena di risoluzione del contratto, il personale dell'ente gestore operante nei centri e nelle strutture deve comunicare i predetti fatti e condotte mediante contato telefonico al numero 112 (Numero Unico Europeo per le Emergenze – NUEE -) al fine di assicurare i tempestivi interventi e provvedimenti del caso.

Articolo 18
Il direttore dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione è nominato dalla Prefettura ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il direttore dell'esecuzione:

a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;

b) nei casi previsti dall'articolo 17, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 36/2023 ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;

c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni a essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023 in tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione;

e) propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023;

f) ordina la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. n. 36/2023;

f) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;

g) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;

i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;

j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle

prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;

k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.

2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano altresì applicazione le disposizioni dell'articolo 114, comma 1 e commi da 7 a 10 del d.lgs. n. 36/2023, nonché, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II, dell'allegato II.14 al predetto decreto legislativo.

Articolo 19
Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'Interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti e istituzioni pubbliche presenti sul territorio.

2. Il Ministero dell'Interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.

3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.

4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:

a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;

b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative, secondo quanto indicato dall'art. 9 commi 1 e 2;

c) all'erogazione dei servizi e alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;

d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;

e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;

f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.

5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni al Gestore, secondo le modalità previste dall'articolo 21.

6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dal Gestore al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze del 18 ottobre 2017.

Articolo 20
Obblighi di collaborazione del Gestore nello svolgimento dei controlli

1. Il Gestore assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, il Gestore garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. Il Gestore trasmette inoltre alla Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni e i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.
3. Qualora il Gestore si rendesse responsabile dell'inosservanza delle sopracitate clausole, la presente convenzione sarà risolta mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 21
Penali

1. La Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo anche documentale, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA e oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile.
2. Entro il predetto limite, in caso di accertata omissione dei servizi di assistenza generica e sanitaria descritti nell'art. 2, lett. B e lett. C, richiesti nella misura stabilita dalla Tabella di cui all'allegato A, è applicata una penale commisurata alle prestazioni omesse e ai costi orari medi del lavoro indicati nelle Tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il CCNL indicato al precedente art. 5 comma 2, avuto riguardo al livello di inquadramento corrispondente alla figura professionale non impiegata.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali al Gestore, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui ai commi 1 e 2 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
4. La Prefettura, nel caso di cui al comma 3, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa a incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 22
Risoluzione della convenzione

1. Ferme restando le ipotesi, le modalità e le conseguenze della risoluzione del contratto previste dall'art. 121 del d.lgs. n. 36/2023, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile:

a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 4, della

convenzione;
c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature, nonché l'inadempimento delle obbligazioni previste dall'art.17, comma 2, 3 e 4;
e) la mancata sostituzione degli immobili nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 3, ultimo periodo;
f) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
g) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del presente capitolato;
h) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
i) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche e integrazioni;
j) la perdita in capo al Gestore dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 95 del d.lgs. n. 36/2023.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, su proposta del RUP, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite *pec*, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Gestore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 23
Esecuzione in danno

1. Nel caso in cui il Gestore non esegua le prestazioni, anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, la Prefettura può procedere direttamente, previa comunicazione della risoluzione del contratto, all'esecuzione delle prestazioni utilizzando la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico del Gestore.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 122, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto compatibili.

Articolo 24
Corrispettivi

1. Il calcolo del corrispettivo è effettuato secondo i criteri di seguito indicati:
- per i servizi di cui all'art. 2 lettere A), B) e C), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti, risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;
- al corrispettivo calcolato in applicazione del precedente periodo, sulla base di apposita e separata rendicontazione presentata dall'ente gestore, si aggiunge il corrispettivo e il rimborso dei costi riferiti alle seguenti prestazioni erogate a beneficio dei migranti:
(i) fornitura del kit di primo ingresso (vestiario);

(ii) fornitura *una tantum* della scheda telefonica;
(iii) fornitura giornaliera del *pocket money*;
(iv) fornitura giornaliera di pannolini per minori sino a 36 mesi di età, eventualmente presenti nei centri;
(v) fornitura eventuale di farmaci e altre prestazioni sanitarie, (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, spese connesse allo svolgimento di terapie) nel limite massimo di 500,00 euro all'anno *per ciascun posto di accoglienza previsto* dal contratto e indipendentemente dal relativo turnover;
(vi) fornitura, nel limite massimo di 180,00 euro all'anno, di materiale didattico, nonché materiale ludico e trasporto scolastico per *ciascun posto di accoglienza dedicato ai minori* e indipendentemente dal relativo turnover;
(vii) conformemente a quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui agli allegati 1-bis e nelle corrispondenti Tabelle di cui all'allegato A, con riferimento alla gestione dei centri di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) del capitolato con capienza sino a 50 posti, l'intervento del medico a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nei limiti del monte ore annuale di 200 ore all'anno (ovvero 4 ore all'anno per migrante per un massimo di 50 posti), nonché l'eventuale intervento a chiamata per un massimo di 4 ore giornaliere, del medico ordinariamente impiegato in reperibilità ai sensi del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del d.lgs. n. 36/2023.[1]
(viii) con riferimento alla gestione dei centri di cui all'art. 1, comma 1 lett. a), eventuale intervento a chiamata, entro un massimo di 8 ore giornaliere, degli operatori notturni ordinariamente impiegati in reperibilità, ai sensi del contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del d.lgs. n. 36/2023[2]. Conformemente a quanto indicato nell'allegato B, resta inteso che alla liquidazione dei corrispettivi e al rimborso dei costi per le prestazioni elencate nel presente comma può aggiungersi, in corso di esecuzione del contratto, il rimborso dei costi vivi documentati relativi agli eventuali servizi di trasporto di cui all'art. 2, lett. B), n. 5, punti a), b), e c), e n. 6.

2. Nell'ipotesi di mancato esercizio della facoltà di sospensione del contratto a norma dell'art. 15, comma 7, spetta all'ente gestore, oltre al corrispettivo per le effettive presenze, anche il rimborso dei costi fissi, debitamente comprovati, relativi alla locazione, alla quota fissa delle utenze a carico dell'ente, al personale ritenuto necessario ai fini di una adeguata gestione del centro nei limiti strettamente necessaria a garantire l'equilibrio economico finanziario dell'appalto. La somma dei corrispettivi non può essere maggiore o uguale al 50% dell'importo del contratto. Il rimborso dei costi fissi, indicati nel primo periodo del presente comma, è escluso nel caso in cui la riduzione dei posti disponibili sia conseguente al verificarsi di danneggiamenti o eventi direttamente o indirettamente derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali posti in capo al Gestore.

1-2 Per la determinazione del corrispettivo riferito alle prestazioni di cui al precedente periodo, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione, si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta e che rimane, pertanto, inclusa nel corrispettivo di cui al primo punto del presente comma, costituendo elemento di costo del personale indicato nella corrispondente voce di spesa riportata nelle tabelle contenute nell'allegato B.

Articolo 25
Fatturazione e Pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale, che non può essere oggetto di anticipazione ai sensi del comma 12, dovrà essere fatturato in 12 rate mensili posticipate, nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi commi.
2. Le fatture sono emesse e liquidate secondo i termini e le condizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN, dovranno, inoltre, essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
3. L'ente gestore trasmette alla Prefettura, con cadenza mensile, a corredo delle fatture, le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.
4. Ai fini della emissione e della liquidazione delle fatture, e per l'applicazione del relativo procedimento previsto dal comma 5, l'appaltatore trasmette mensilmente un prospetto di pagamento in cui sono riportate, in relazione al precedente mese di attività, gli importi maturati a titolo di corrispettivo e di rimborso delle diverse tipologie di servizi e forniture previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del capitolato. Inoltre, unitamente a tale prospetto di pagamento e in conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:

a) l'ente gestore, trasmette la documentazione di seguito indicata:

- il registro delle presenze degli ospiti;
- il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
- la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
- la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
- il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti;

b) l'ente gestore trasmette inoltre:

- il rendiconto dei costi sostenuti e, ove richiesta dalla Prefettura, una motivata relazione circa la congruità dei medesimi costi in rapporto all'offerta presentata in gara e alle sottese esigenze di sostenibilità economica e corretta esecuzione delle prestazioni affidate;
- la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
- i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
- l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
- le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.

5. Ai sensi dell'articolo 125, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con l'art. 36, comma 3, dell'allegato II.14 al medesimo d.lgs. n. 36/2023, nonché dell'articolo 4, comma 2 e 6, del d.lgs. n. 231/2002, al fine di consentire una puntuale attestazione di regolarità delle diverse tipologie di prestazioni contrattuali erogate a beneficio di tutti migranti presenti nei centri, trova applicazione il procedimento di seguito previsto, con i relativi termini massimi, per la tempestiva liquidazione delle singole rate di acconto da fatturare in relazione al precedente e decorso mese di attività:

- entro il termine massimo di 60 giorni, decorrente dalla trasmissione del prospetto di

pagamento e dell'annessa documentazione giustificativa di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il direttore dell'esecuzione opera esaustivamente il relativo controllo di regolarità e attesta il raggiungimento delle sottese condizioni contrattuali. In mancanza, tale raggiungimento è comunicato dall'appaltatore. Contestualmente all'esito della propria positiva attestazione, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione adotta apposito atto in cui indica, per le diverse tipologie di prestazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 del capitolato, lo stato di avanzamento dei servizi e delle forniture regolarmente eseguiti, con il relativo importo liquidabile e la mensilità di riferimento. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, quest'ultimo atto è immediatamente trasmesso dal direttore dell'esecuzione al RUP;

- in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dell'esecuzione e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del citato stato di avanzamento, il direttore dell'esecuzione, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, e entro il predetto termine di 60 giorni decorrente dalla completa acquisizione della documentazione prevista dai commi 3 e 4, archivia la comunicazione di cui al precedente periodo oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP il quale, contestualmente o entro il termine massimo di sette giorni, emette il certificato di pagamento relativo alla singola rata di acconto;
- Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, invia il certificato di pagamento al competente Ufficio della Stazione appaltante che, ai sensi dell'art. 125 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, procede al pagamento entro il termine massimo di 30 giorni decorrente dall'adozione del citato stato di avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione;
- l'appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, l'appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è comunque subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

6. Ai sensi dell'art. 125, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione, nei termini e alle condizioni indicate al precedente comma 5, del certificato conclusivo di verifica di conformità previsto dell'art. 116 del d.lgs. n. 36/2023. Il pagamento della fattura emessa in relazione alla medesima rata di saldo è effettuato entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.

7. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

8. In caso di irregolare presentazione della fattura da parte del Gestore, il pagamento è sospeso dalla data della relativa contestazione da parte della Prefettura.

9. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

10. Il Gestore non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno né ad alcuna pretesa per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi: alle

operazioni di verifica e/o a eventuali esiti negativi dei controlli risultanti dal DURC; alle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici; alla necessità di rispettare le condizioni contrattuali e di legge indicate nel presente articolo per l'emissione delle fatture e l'effettuazione dei correlati pagamenti nonché le condizioni poste dalle norme di contabilità di Stato; ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.

11. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

12. Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, non è applicabile la disciplina prevista dall'articolo 125 del predetto decreto legislativo relativa all'anticipazione dei corrispettivi.

Articolo 26
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Gestore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche e integrazioni:
- a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

2. Il Gestore è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate a operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Gestore non può sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 della presente convenzione.

Articolo 27
Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II.14, al d.lgs. n. 36/2023.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. Si applicano le disposizioni del citato art. 11 dell'allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023 per ciò che riguarda il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Articolo 28
Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

Il Gestore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, come richiamata dall'art. 120, comma 12 del d.lgs. n. 36/2023, nonché secondo le disposizioni di cui all'allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità delle ulteriori vigenti norme in materia, in quanto compatibili.
2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura, a pena di inefficacia
3. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche e integrazioni.
4. È fatto divieto al Gestore di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 120, comma 1 lett. d), n. 2, del d.lgs. n. 36/2023, a pena di nullità della cessione stessa.
5. In caso di inadempimento da parte del Gestore ai suddetti obblighi, la Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 29
Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.
3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A norma degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, il Gestore fornisce a ciascun migrante in ingresso nel centro di cui all'art. 1 l'informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso sono tradotte nelle principali lingue parlate dagli stranieri nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.
5. In caso di inosservanza, la Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 30
Patto di integrità

Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale della medesima convenzione.

Articolo 31
Contenzioso

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto è competente il Foro di Lecco.

Articolo 32
Divieto di Pantouflage

L'ente gestore si impegna a osservare il divieto di *pantouflage* relativo all'assenza di incarichi a qualsiasi titolo attribuiti ai dipendenti dell'amministrazione, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Articolo 33
Spese, imposte e tasse

Le spese imposte e le tasse relative al presente contratto sono a carico esclusivo del Gestore.
Il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 634/72.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

La Prefettura – U.t.G. di Lecco
p. Il Prefetto
Il Viceprefetto Vicario
Marcella Nicoletti

Firmato digitalmente da:
MARCELLA NICOLETTI
Ministero dell'Interno
Firmato il 28/11/2024 10:40
Seriale Certificato: 223
Valido dal 22/11/2022 al 22/11/2025
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno QTSP CA

Associazione Comunità Il Gabbiano ODV
- Pieve Fissiraga (LO)
Il Legale Rappresentante
Roberto Sardano

Firmato digitalmente da: Sardano Roberto
Data: 28/11/2024 15:32:59

L'ente gestore, dichiara ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, di aver letto e ben compreso e di accettare senza eccezioni gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27 e 29.

IL GESTORE